



Associazione
Italiana
Vigilanza

Roma, 10 Giugno 2006

CIRCOLARE N. 5/2006

Prot. 12/2006
Sez. II/1

AGLI ISTITUTI ASSOCIATI

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la circolare, datata 1 Giugno 2006, emessa dal Ministero dell'Interno dopo la consultazione delle parti sociali avvenuta in data 25 Maggio 2006.

Distinti saluti

p. La Segreteria
Montingelli



Aderente alla CONFINDUSTRIA

ASSIV

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot: nr 557/PAS.7446.10089D(10)

Roma, 1 giugno 2006

OGGETTO: D.M. 27 aprile 2006. Deroga alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, in tema di organizzazione e gestione dell'orario di lavoro per le guardie particolari giurate.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	AOSTA
DELLA VALLE D'AOSTA	
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI

e, per conoscenza

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE	PALERMO
SICILIANA	
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE	CAGLIARI
SARDA	
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	TRIESTE
FRIULI VENEZIA GIULIA	
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI	AOSTA
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale – nr.108, del 11.5.2006, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Lavoro e della Politiche Sociali, della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Funzione pubblica, datato 27 aprile 2006, inerente l'organizzazione e gestione dell'orario di lavoro delle guardie particolari giurate.

In particolare, il citato decreto prevede, all'art.1, comma1, la possibilità di accedere ad una più flessibile organizzazione e gestione dell'orario di lavoro - per il miglior perseguimento delle preminenti esigenze di sicurezza – per i servizi di vigilanza armata presso gli obiettivi istituzionali o sensibili, per i servizi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, delle ferrovie metropolitane e sui relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché per i servizi di trasporto, vigilanza e scorta del contante e per i servizi di vigilanza notturni.

Il successivo comma 2, chiarisce che è demandata alla contrattazione collettiva nazionale la determinazione dei limiti massimi della prestazione lavorativa giornaliera, notturna e straordinaria, nel rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Al riguardo, al fine di assicurare la corretta applicazione della contrattazione collettiva, con particolare riferimento alle pattuizioni scaturenti dal citato articolo 1, le SS.LL. cureranno, anche mediante idonee prescrizioni se necessario, che gli istituti di vigilanza, nell'assumere incarichi relativi ai servizi di cui al medesimo articolo, si muniscano di certificazione liberatoria, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dall'ente bilaterale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, che attesti, sulla materia, l'integrale e corretta applicazione della contrattazione nazionale e territoriale integrativa.

Detta certificazione liberatoria, che non esclude ogni opportuna verifica del questore, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sul servizio delle guardie giurate, circa il rispetto dell'orario di lavoro e delle altre condizioni di sicurezza in cui il servizio stesso viene svolto, rappresenta in ogni caso un utile strumento sussidiario per le verifiche in parola, per cui gli istituti interessati avranno cura di farne avere copia al questore.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'art. 2 del medesimo decreto con il quale si rimette alla competente autorità di pubblica sicurezza di prescrivere, nel caso di servizi particolarmente gravosi o per i quali si richiede particolare prontezza, più favorevoli articolazioni del servizio delle guardie giurate. Trattasi di una facoltà che, in ragione dei presupposti indicati dal decreto, rientra anch'essa nella competenza dei questori, a norma degli artt.1, 2 e 3 del R.d.l. 26 settembre 1935, nr. 1952.

Nell'esercizio della predetta facoltà le medesime autorità di pubblica sicurezza potranno fare riferimento alle disposizioni ed alle prassi operative che disciplinano, in analoghe circostanze, il servizio degli appartenenti agli organi di polizia.

o o o

Confidando nella puntuale osservanza delle nuove disposizioni, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro
F.to De Gennaro